

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DIVISIONE SERIE B FEMMINILE

00198 ROMA – VIA PO, 36

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/DBF

Si pubblica in allegato l'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Lgs. N. 36/2021 e successive modifiche, sottoscritto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Associazione Italiana Calciatori.

Costituiscono parte integrante dell'Accordo, che avrà validità fino al 30 giugno 2026, i seguenti allegati:

- Contratto Tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società-Atleta);
- Contratto Tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società-Atleta minorenni);
- Modello "Altre Scritture";
- Modello per contratti pluriennali e ipotesi di promozione in ambito professionistico;
- Tabella minimi contratto di lavoro sportivo nel settore dilettantistico (stagione sportiva 2024/25);
- Regolamento del Collegio Arbitrale.

Pubblicato in Roma il 20 Ottobre 2025

IL SEGRETARIO
Patrizia Recandio

LA PRESIDENTE
Laura Tinari

Accordo collettivo nazionale
per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo
nell'area del dilettantismo
(ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e ss. modifiche)

PREAMBOLO

La FIGC, la Divisione Serie B Femminile e l'Associazione Italiana Calciatori sottoscrivono il presente Accordo Collettivo per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021.

ARTICOLO 1

- Oggetto -

1.1 Il presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tra le Calciatrici (d'ora innanzi, anche, semplicemente "Lavoratori Sportivi") e le Società partecipanti ai campionati dilettantistici organizzati dalla Divisione Serie B Femminile (d'ora innanzi, anche, semplicemente "Divisione").

Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:

- il modulo del Contratto Tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società-Atleta);
- il modulo del Contratto Tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società-Atleta minorenni);
- il modulo delle "Altre Scritture" (infra sub 2.1);
- il modello per i contratti pluriennali e ipotesi di promozione in ambito professionistico;
- la tabella di cui infra sub 5;
- Regolamento Collegio Arbitrale e relativi allegati.

1.2 Il presente Accordo si applica ai rapporti di lavoro sportivo prestati nell'area del dilettantismo per i quali opera la presunzione di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021 quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera il numero di ore settimanali previste dal D.Lgs. n. 36/2021 escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della FIGC;
- c) sottoscrizione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa come previsto dalle norme federali vigenti.

1.3 Le parti si danno reciprocamente atto che, anche nell'esecuzione del contratto di lavoro autonomo è vietata, ai sensi della legislazione nazionale vigente, qualsiasi discriminazione basata sul sesso e sull'orientamento sessuale ovvero le convinzioni personali, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, secondo quanto previsto dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e dal Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

ARTICOLO 2

- Forma, durata, rinnovo e cessione del contratto. -

2.1 Il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui all'art. 28 D.Lgs. 36/2021 si costituisce con la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in triplice copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante compilazione del relativo modulo di "Contratto Tipo" generato dal sistema informatico della FIGC ed eventualmente del modulo "Altre scritture", messi a disposizione dalla FIGC secondo il modello allegato al presente Accordo, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive della Lavoratrice Sportiva.

2.2 Sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale dell'atleta per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore della Società, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione, non superi la durata massima prevista dalla legge e dalle norme federali. Non sono consentiti patti di prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

2.3 È consentita la cessione del contratto, previo ottenimento del consenso della Lavoratrice, nelle modalità nelle forme di cui alla normativa federale.

2.4 È consentito alle parti stipulare sull'apposito modulo, allegato al presente accordo collettivo, intese volte a disciplinare gli effetti del contratto in caso di promozione della società in campionato professionistico.

ARTICOLO 3

- Deposito, modifiche e approvazione federale del Contratto. -

3.1 I contratti di lavoro sportivo delle calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento.

Nel caso di sottoscrizione di atti modificativi o novativi, gli stessi andranno depositati, comunque, entro e non oltre 7 giorni dalla relativa sottoscrizione.

Gli atti estintivi del contratto andranno depositati entro e non oltre il giorno successivo alla loro relativa sottoscrizione, ferma restando la decadenza delle obbligazioni contrattuali a far data dalla stipula degli atti estintivi.

Il deposito dei suddetti contratti e degli eventuali successivi atti modificativi, novativi o estintivi deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, con contestuale comunicazione scritta alla calciatrice a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dalla calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini, a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

L'Organo Federale competente effettuerà le verifiche di sua spettanza per la relativa approvazione ai sensi della normativa sportiva.

3.2 Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della Divisione.

3.3 La Divisione darà immediata comunicazione alla Società e all'Atleta dell'avvenuta o mancata approvazione. In mancanza di approvazione espressa della Divisione entro il trentesimo giorno successivo al deposito del Contratto, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla FIGC per la predetta approvazione, quest'ultima si intenderà tacitamente manifestata.

3.4. È riconosciuto il diritto ad un equo indennizzo in favore dell'Atleta, il cui contratto non ottenga l'approvazione della Divisione per fatto imputabile alla società. Alla presenza delle suddette condizioni, la misura dell'indennizzo sarà determinata dal Collegio Arbitrale, su istanza dell'Atleta, rapportandolo fino a un massimo di una sola annualità contrattuale e tenendo conto dell'impegno dell'atleta nella ricerca di un nuovo contratto, di quanto eventualmente già percepito dalla stessa nel corso della stagione sportiva di riferimento, dell'eventuale stipulazione, nelle more, da parte dell'atleta di altro contratto di lavoro sportivo, anche professionistico, nonché della durata e dell'ammontare del medesimo. L'indennizzo potrà essere determinato anche di intesa fra le parti - in forma scritta a pena di nullità - ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del contratto.

ARTICOLO 4

- Divieto di pattuizioni extracontrattuali -

4.1 Le pattuizioni economiche non risultanti dai Contratti redatti e depositati nelle forme di cui ai precedenti artt. 2 e 3 non trovano tutela nell'ordinamento federale.

ARTICOLO 5

- Compenso e premi -

5.1 Ai fini del presente Accordo, per compenso si intende il corrispettivo per l'attività sportiva svolta convenuto tra l'Atleta e la Società, indicato nel Contratto, a pena di nullità di quest'ultimo.

5.2 Il Compenso deve essere espresso al lordo.

5.3 Nell'ipotesi di Contratti pluriennali il compenso dovrà essere indicato per ciascuna stagione sportiva.

5.4 Le Società possono convenire con le Atlete:

- a) un compenso in parte fissa, che comunque non può essere inferiore al trattamento economico minimo determinato dalla Tabella;
- b) premi, che comunque non potranno essere superiori - per ciascuna stagione sportiva separatamente considerata, di durata del rapporto contrattuale - al 100% del compenso determinato in parte fissa, legati al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra, e anche a obiettivi non sportivi formativi individuali dell'Atleta, come meglio riterranno di individuarli le parti di comune accordo.

Sono vietati e inefficaci i patti economici, anche successivi alla stipulazione del contratto tipo, che comportino, direttamente e/o indirettamente, volontariamente o involontariamente e comunque essi siano formulati, limitazioni alla libertà sessuale, al coniugio e alla maternità dell'Atleta. La loro proposizione, qualora segnalata alla Procura Federale da parte dell'Atleta, comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico della Società anche ai sensi dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

5.5 I risultati sportivi, individuali o di squadra possono essere esemplificativamente e non esaustivamente rappresentati:

- a) quanto ai risultati di squadra: dalla vittoria del campionato, dal conseguimento di piazzamenti in classifica al termine della *regular season*, all'esito della vittoria delle gare di spareggio, dalla permanenza nel Campionato di competenza, per risultato di *regular season*, dalla conquista di titoli nelle competizioni nazionali;
- b) quanto ai risultati individuali: dal numero delle presenze, dalle convocazioni nelle rappresentative nazionali, dal numero delle reti segnate, dal numero delle reti incassate, dall'assenza di provvedimenti disciplinari.

I risultati dovranno essere puntualmente specificati nei contratti individuali nei quali andrà altresì quantificato per ogni risultato raggiunto l'ammontare lordo del premio maturato.

5.6 La Società può, altresì, stipulare apposite intese aventi ad oggetto premi collettivi (d'ora innanzi, "*Premi Collettivi*"), vale a dire premi legati al conseguimento di risultati sportivi di squadra, come esemplificati all'art. 5.5 – lettera a), che andranno depositate presso la Divisione entro 10 (dieci) giorni dalla stipula a cura della Società.

ARTICOLO 6

- Pagamento del Compenso -

6.1 Il compenso di cui al precedente punto 5) verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo. La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.

6.2 I premi dovranno essere corrisposti con le modalità previste nel Contratto. In assenza di diversa specifica pattuizione, i premi maturati dall'Atleta dovranno essere corrisposti entro il termine della stagione sportiva nella quale sono maturati.

6.3 In caso di mancato pagamento di oltre un mese rispetto alla data fissata per la corresponsione del compenso e dei premi l'Atleta può mettere in mora la società mediante invio di pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.

6.4 L'obbligo di versamento del compenso da parte delle Associazioni/Società non può essere sospeso o ridotto in nessun caso per la gravidanza della Lavoratrice Sportiva.

ARTICOLO 7

- Obblighi dell'Atleta -

7.1 L'Atleta si impegna a fornire la propria attività in forma autonoma, senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

Le indicazioni della Società sull'attività da svolgere sia all'inizio del rapporto che durante il suo svolgimento non rappresentano esercizio del potere direttivo e di controllo ma rientrano nel coordinamento sotto il profilo tecnico sportivo delle prestazioni dell'Atleta.

7.2 L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società. L'Atleta dovrà impegnarsi a partecipare alle gare ufficiali e/o amichevoli che la stessa società intenda disputare nel corso della stagione sportiva sia in Italia che all'estero.

7.3 L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

7.4 L'Atleta sarà libera di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in concorrenza e in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

7.5 L'Atleta è tenuta ad agire con lealtà, buona fede e correttezza nel rispetto delle normative federali vigenti.

7.6 L'Atleta dovrà astenersi, nell'espletamento della prestazione e durante le manifestazioni sportive, da condotte che possano danneggiare la Società ovvero ledere l'immagine della stessa.

7.7 L'Atleta è tenuta a custodire con diligenza gli indumenti e il materiale sportivo fornito dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi laddove vengano smarriti o deteriorati per sua colpa.

7.8 L'Atleta può partecipare a gare e/o manifestazioni sportive calcistiche da chiunque organizzate solo ed esclusivamente previa autorizzazione scritta della Società per la quale risulta tesserata.

ARTICOLO 8

- Obblighi della Società -

8.1 Le parti, considerata la natura del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto lo necessitasse, le strutture e le attrezzature della Società, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività della Società, con gli orari in cui la Società ha la disponibilità delle stesse e con l'attività degli altri atleti e delle squadre, e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

8.2 In occasione di gare ufficiali che comportino ritiri e trasferte la Società, qualora ne abbia l'esigenza, è tenuta a mettere a disposizione adeguati mezzi di trasporto, a sua cura e spese, e a fornire vitto e alloggio all'Atleta.

8.3 La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 36/2021 e quelli previsti dal presente Accordo Collettivo.

8.4 In caso di infortunio sportivo, l'Atleta è assicurata ai sensi della normativa vigente. Beneficiario della polizza è esclusivamente l'Atleta.

8.5 L'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire all'Atleta o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione, sono a carico dell'Atleta stessa, ad eccezione delle incombenze previste a carico della Società, che pertanto è responsabile ad ogni effetto di tutte le eventuali omissioni al riguardo se non determinate dall'assenza di comunicazioni da parte dell'atleta.

8.6 Ove la calciatrice non abbia fornito le prestazioni sportive in conseguenza di malattia e/o di infortunio e/o altre cause indipendenti dall'attività sportiva, la Società avrà diritto di ridurre proporzionalmente l'importo concordato in relazione alle assenze. Ove la malattia e/o l'infortunio dipendano invece dall'attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi nel caso di contratto annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di contratto pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere il contratto corrispondendo comunque alla calciatrice le mensilità sino ad allora maturate. Peraltro, nell'ipotesi in cui l'Atleta, nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, fruisca di altri indennizzi da parte dell'INPS e/o dell'INAIL e/o da società di assicurazioni con le quali la società abbia stipulato a propria cura e spese una copertura assicurativa per le prestazioni dell'Atleta, oppure altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro, la Società avrà diritto di detrarre dal compenso corrisposto all'Atleta nel periodo di assenza le somme da questi / questa percepite dai suindicati Istituti e/o Assicurazioni Private e/o Datore di Lavoro.

8.7 Qualora l'Atleta abbia riportato una squalifica definitiva, comminata dagli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, esclusivamente per fatti a lei imputabili, per un periodo superiore a 30 giorni o comunque corrispondente a 5 giornate, a partire dal 31° giorno o comunque dal giorno successivo alla quinta giornata la Società sarà legittimata a sospendere il corrispettivo fino al termine della squalifica, fermo restando il diritto di adire il competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 11 del presente Accordo.

8.8 Le parti possono concordare con atto scritto, che deve essere depositato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, che le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura non coperte dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale o dall'assicurazione di cui al comma 8.4 siano sostenute dalla società. In tale caso, la società sarà tenuta a concorrere alle spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali e spese di degenza in Istituti ospedalieri o Case di cura, sostenute dall'Atleta, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare all'Atleta un'assistenza specialistica e di idonea qualificazione.

Articolo 9

- Disciplina della maternità-

9.1 In caso di gravidanza e puerperio la Calciatrice ha diritto di determinare l'inizio e la fine della maternità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 D. Lgs. 151/2001.

9.2 La Calciatrice, in caso di gravidanza o puerperio, ha facoltà di continuare a prestare la propria attività sportiva previa autorizzazione del proprio medico e nel rispetto delle indicazioni del medico sociale. La Società e la Calciatrice potranno concordare un piano di lavoro differenziato a maggior tutela dello stato di gravidanza. La Calciatrice e la Società, qualora l'attività sportiva non sia autorizzata, possono concordare, nel rispetto delle esigenze della Società, altre attività in sostituzione dell'attività sportiva, sempre previa autorizzazione del proprio medico e nel rispetto delle indicazioni del medico sociale.

9.3 La Calciatrice, al termine del periodo di astensione per maternità, se ancora tesserata avrà diritto di riprendere la propria attività con la Società. La Società, pertanto, avrà l'obbligo di reintegrarla nelle attività di allenamento e preparazione, nel rispetto delle previsioni normative.

9.4 In ogni caso, la Calciatrice ha diritto a ricevere l'intero compenso contrattualmente previsto e la validità del Contratto sottoscritto con la Società non può in nessun caso essere subordinata ad un'eventuale gravidanza.

9.5 La risoluzione del Contratto non può essere richiesta per alcun motivo correlato alla gravidanza.

Articolo 10

- Clausola risolutiva –

10.1 L'atleta e la Società hanno diritto ad ottenere, a mezzo ricorso al competente Collegio Arbitrale, la risoluzione del contratto quando l'altra parte abbia commesso gravi violazioni agli obblighi contrattuali cui è tenuta o in presenza di condizioni oggettive che rendono inattuabile il prosieguo del rapporto contrattuale.

10.2 La risoluzione viene disposta con lodo irrituale costitutivo cui consegue lo scioglimento del contratto e del rapporto di tesseramento.

10.3 Costituiscono gravi violazioni del contratto di lavoro in ambito dilettantistico:

- la morosità, da parte della Società, nel pagamento degli importi di cui all'art. 5 e art. 6, se protratta per giorni 20 (venti) dalla data di ricezione di messa in mora via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna; la messa in mora dovrà contestualmente esser inoltrata anche all'istituzione organizzatrice del campionato cui partecipa la prima squadra della Società a mezzo pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la violazione dell'obbligo, in capo alla Società, di fornire all'atleta mezzi adeguati a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, come sancito dall'art. 8, primo comma, se protratta oltre 7 (sette) giorni dalla ricezione di diffida alla reintegra via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la violazione dell'obbligo di svolgimento dell'attività sportiva da parte dell'Atleta, come sanciti dall'art. 7 se protratta oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione di diffida via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la commissione, da parte dell'Atleta, di illecito disciplinare sanzionato in via definitiva dagli organi disciplinari F.I.G.C. che abbia comportato l'irrogazione di una squalifica per oltre 6 (sei) mesi; nel caso di contestazione in ordine alla commissione di illeciti sportivi in relazione ai quali la committente è parte offesa, ovvero violazione della normativa antidoping, la Società potrà sospendere l'attività, senza obbligo di corrispondere i compensi, nel periodo di sospensione cautelare irrogata dai competenti organi ovvero in caso di condanna anche non definitiva;
- la commissione da parte della Società di illeciti sportivi, sanzionati in via definitiva, ai quali risulterà estranea l'Atleta.

10.4 L'intervenuta risoluzione del rapporto per grave inadempimento, come accertato dal Collegio Arbitrale, determinerà il sorgere in capo alla parte adempiente del diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi secondo le regole ordinarie del diritto.

10.5 La risoluzione del Contratto, inoltre, può avvenire su istanza di parte, nei casi di sopravvenuta inidoneità all'attività agonistica sportiva dell'Atleta certificata dalla competente A.S.L. o da struttura convenzionata ai sensi di legge e dei provvedimenti amministrativi applicabili.

10.6 La Società avrà, altresì, diritto di richiedere al Collegio Arbitrale di cui all'art. 11 la risoluzione del Contratto al verificarsi dell'ipotesi codificata nel precedente art. 8.6.

ARTICOLO 11

- Clausola compromissoria -

11.1 In conformità di quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, il contratto deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra Società e Atleta, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla società e dall'Atleta, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalla Divisione e dall'A.I.C., secondo le disposizioni della vigente normativa federale. L'arbitrato ha natura irrituale.

11.2 Il Presidente sarà designato con la procedura di cui al Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, tra le persone inserite in altro elenco preventivamente concordato dalle parti firmatarie del presente accordo.

11.3 Con la sottoscrizione del contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie - ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale.

ARTICOLO 12

- Norma di rinvio -

12.1 Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto tipo che ne fa parte integrante.

ARTICOLO 13

- Formazione culturale delle Atlete -

13.1 Per garantire un'adeguata formazione in ambito calcistico, le Parti definiscono per le Atlete la possibilità di accedere ad attività specifiche di formazione e all'aggiornamento professionale. Ai fini di quanto sopra previsto devono intendersi percorsi di formazione professionale anche quelli organizzati dalle Società, in collaborazione con la Divisione, AIC e FIGC, sui temi del match fixing e sui rischi connessi, nonché quelli relativi al BLSD.

13.2 La F.I.G.C., d'intesa con l'A.I.C. e la Divisione possono indicare le condizioni cui devono attenersi le Società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami delle Atlete, che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale ovvero titoli di studio di ogni ordine e grado, compresa l'istruzione universitaria.

ARTICOLO 14

- Durata -

14.1 Il presente Accordo Collettivo ha validità per l'intera stagione sportiva 2025/2026 e con scadenza il 30.06.2026 e non è tacitamente rinnovabile. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la data di scadenza per addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Collettivo per le stagioni successive.

14.2 Tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Accordo sono da considerarsi validi a tutti gli effetti nel rispetto della normativa.

16 ottobre 2025